

Fallimento

Aspetti generali

Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di insolvenza bancaria della Legge sulle banche (LBCR, RS 952.0) in data 1° luglio 2004, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA (in precedenza Commissione federale delle banche, CFB) è responsabile per l'apertura della procedura di liquidazione fallimentare per gli istituti ad essa sottoposti. Tale competenza sussiste anche nei confronti delle imprese il cui obbligo di assoggettamento è ancora oggetto di verifica o che esercitano un'attività sottoposta a obbligo di autorizzazione senza disporre della stessa.

Effetti dell'apertura della procedura fallimentare

Con l'apertura della procedura fallimentare, cessano di decorrere gli interessi nei confronti dell'istituto in liquidazione. Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere fino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavato di quest'ultima sia superiore all'importo del credito, comprensivo degli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento (art. 209 LEF). Se il credito non è coperto da un pegno immobiliare, l'apertura del fallimento rende esigibili tutti i crediti vantati nei confronti dell'istituto fallito (art. 208 LEF).

Insinuazione di crediti e altre pretese

I crediti allibrati a favore di creditori / clienti sono considerati insinuati e non è quindi necessaria alcuna nuova procedura di insinuazione (art. 36 cpv. 1 LBCR). I restanti creditori e tutte le persone che vantano diritti sui beni in possesso dell'istituto fallito sono invitati a notificare al liquidatore fallimentare i propri crediti o diritti (unitamente al rispettivo materiale probatorio) entro il termine ultimo di insinuazione.

I creditori ipotecari sono tenuti a insinuare i propri crediti ripartiti per capitale, interessi e costi, indicando anche, al contempo, se il credito di capitale è già giunto a maturazione o se è stato disdetto, ed eventualmente per quale importo e con quale scadenza. I titolari di servitù derivanti dal precedente diritto cantonale senza iscrizione nei registri pubblici e non ancora iscritte nel registro fondiario vengono sollecitati a notificare tali diritti al liquidatore fallimentare entro il termine di insinuazione, allegando altresì eventuale materiale probatorio. Se l'istituto fallito risulta comproprietario di un bene immobile o di una proprietà per piani, l'ingiunzione di notifica trova applicazione anche per servitù su tali beni immobili. Le servitù non notificate non possono più essere fatte valere nei confronti di un acquirente in

buona fede del bene immobile gravato, nella misura in cui non si tratti di diritti che hanno carattere di diritto reale senza iscrizione nel registro fondiario anche ai sensi del Codice civile.

Notifica di averi e consegna di valori patrimoniali

Tutti i creditori dell'istituto fallito (anche i depositari di un segreto professionale come avvocati, banche, ecc.) e le persone che posseggono valori patrimoniali dello stesso sono tenuti ad annunciarsi come tali presso il liquidatore fallimentare entro il termine di insinuazione. Devono essere altresì insinuati anche i crediti sui quali viene fatta valere una compensazione.

Entro la stessa scadenza, le persone in possesso di beni dell'istituto fallito a titolo di pegno o per altro titolo sono tenute a mettere tali beni a disposizione del liquidatore fallimentare. Si rammenta che il loro diritto di prelazione si estingue qualora la notifica venga omessa senza giustificazione. Sono esplicitamente esclusi i valori mobiliari o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo per i quali sussiste un accordo di realizzazione mediante trattative private (art. 27 cpv. 3 LBCR), nonché i valori depositati separati ai sensi dell'art. 37d LBCR. Tali cespiti devono tuttavia essere resi noti al liquidatore fallimentare entro il termine di insinuazione. I creditori pignoratizi e i soggetti terzi cui sono stati successivamente costituiti in pegno i titoli di pegno sugli immobili dell'istituto fallito sono parimenti tenuti a presentare al liquidatore fallimentare, entro il termine di insinuazione, i suddetti titoli ed eventuali titoli ipotecari.

Le violazioni degli obblighi suesposti sono sanzionate con una multa pecuniaria ai sensi dell'art. 48 LFINMA e dell'art. 324 n. 2 e 3 CP.